



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

AREA I: POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE
SERVIZIO: Ambito Territoriale Sociale n.32

**BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE E/O DELLE UTENZE
DOMESTICHE PER FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO A SEGUITO
DELL'EMERGENZA DA COVID-19**

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.101 del 05/05/2022 avente quale oggetto “*AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 32 - LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE E/O DELLE UTENZE DOMESTICHE PER FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19*”

DATO ATTO

che le risorse disponibili ammontano ad € € **47.148,39**.

RENDE NOTO

che il Comune erogherà contributi economici a sostegno del pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze domestiche alle famiglie in stato di bisogno a seguito dell'emergenza da Covid-19, in base all'indicatore I.S.E.E.

PREMESSO CHE:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con decreto legge n. 9 del 02.03.2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, si è stabilito (art. 35) che: “a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;
- con DPCM dell'8 marzo 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto legge 23.02.2020, n. 6, sono state stabilite ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, operando un distinguo fra aree territoriali negli artt. 1 e 29;

- con DPCM del 09.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;
- con DPCM dell' 11.03.2020 sono state emanate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- con il DPCM 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", sono state individuate le attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese di cui all'Allegato 1 al citato provvedimento;
- con il DPCM 25 marzo 2020 recante "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020", sono state individuate ulteriori attività produttive e del commercio soggette a prescrizioni;
- con il ripresentarsi, nel mese di ottobre 2021, delle condizioni pandemiche da COVID-19, il Governo ha emanato in successione i DPCM in data 18.10.2020, 24.10.2020 e 3.11.2020, tutte contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- in conseguenza dell'emanazione dei DPCM di cui sopra, il Presidente della Regione Liguria ha emanato più ordinanze di adeguamento delle misure preesistenti tendenti ad attuare in ambito regionale le misure nazionali;
- con il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*" lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31.12.2021;
- con il Decreto-Legge 24 Dicembre 2021 n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31.03.2022.

PRESO ATTO che con Decreto Legge convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 il Governo ha assegnato un contributo da destinare all'erogazione di contributi a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche per emergenza epidemiologica Covid-19 al Comune di Arenzano, per un importo complessivo pari a € **47.148,39**.

DATO ATTO che verranno prese in considerazione le spese sostenute nel periodo di emergenza.

RITENUTO pertanto di destinare le risorse disponibili alle famiglie individuate dai Servizi Sociali del Comune, in base alle richieste che perverranno mediante presentazione di apposita domanda, nei modi che saranno stabiliti dal Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali competente, sulla base di quanto di seguito indicato:

ART.1 – REQUISITI DI AMMISSIONE PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E/O DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Avere la **residenza anagrafica** nel Comune di Arenzano e nell'immobile in riferimento al quale si richiede il contributo.
2. **Essere in possesso di:**
 - cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione Europea;
 - cittadinanza di un altro stato (per i cittadini extra UE) in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni- Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero – e permesso di soggiorno valido che ne attesti la permanenza e l' idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno. Se il documento di soggiorno è scaduto, è ammesso il possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo.

3. Trovarsi in condizione di disagio economico e familiare per situazioni riconducibili alla situazione di emergenza sanitaria accadute nel periodo marzo 2020 al marzo 2022 (es. cessazione o riduzione dell' attività lavorativa, malattia correlata al Covid-19);
4. **Il richiedente del contributo dovrà:**
 - a) **essere il titolare del contratto (regolarmente registrato presso l' Agenzia delle entrate) o componente del nucleo familiare anagrafico nell' alloggio di cui al punto 1 del presente articolo. Sono esclusi** gli alloggi nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (Ville) A/9 palazzi con pregi artistici e signorili).
 - b) **essere l' intestatario del contratto** (energia elettrica, gas, acqua) nell' alloggio di cui al punto 1 del presente articolo **o componente del nucleo familiare anagrafico**
 - c) **Non essere titolare né in prima persona, né i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà o di usufrutto in tutto il territorio nazionale**, su altro/i alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo in cui l' alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un' ordinanza sindacale che dichiari l' inagibilità dell' alloggio, oppure nel caso in cui la titolarità sia relativa alla “nuda proprietà”;

N.B. non si applicano i requisiti indicati al punto 4 quando nel nucleo familiare del richiedente vi sia un componente titolare di immobile ad uso abitativo ma che rientri nella fattispecie “coniuge legalmente separato o divorziato” che, a seguito di provvedimento dell' Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia del provvedimento dell' Autorità giudiziaria.
5. Essere in possesso di un' attestazione ISEE in corso di validità di valore **non superiore a € 20.000,00.**

A pena di esclusione i requisiti per l' ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda e la perdita di anche uno solo dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata all' Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

ART. 2 - NUCLEO ANAGRAFICO

Ai fini del Presente Bando si considera nucleo familiare di riferimento quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di scadenza del bando. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione regolarmente omologato dal Tribunale che dev' essere allegato alla domanda.

ART.3 –DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

- 1) Il richiedente deve **OBBLIGATORIAMENTE** allegare alla domanda i seguenti documenti:
 - a) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

- b) Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione sostenute nel periodo marzo 2020-marzo 2022 per un importo massimo di € **1.000,00**;
- c) Copia delle utenze domestiche (energia elettrica, gas e acqua) ricevute e pagate riferite al periodo marzo 2020- marzo 2022 per un importo massimo di € **800,00**;
- d) Copia del documento di identità in corso di validità;
- e) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la regolarità del cittadino non comunitario, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. N. 286/98 e s.m.i..
- f) Registrazione dell'eventuale omologa della separazione, oppure della sentenza di divorzio;
- g) Eventuale certificazione attestante l'invalidità che darà diritto al relativo punteggio;
- h) IBAN intestato al richiedente su cui verrà effettuato l'eventuale versamento.

ALTRI DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE ALLEGATI ALLA DOMANDA A DIMOSTRAZIONE DI QUANTO AUTODICHIARATO:

I requisiti di cui all' art. 1 punto 3 sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 d.p.r. n° 445/2000 e s.m.i.. allegata all'istanza ovvero tramite documentazione relativa alla riduzione, alla cessazione o alla sospensione dell'attività lavorativa;

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

I soggetti aventi diritto possono presentare apposita istanza, utilizzando i modelli disponibili sul sito internet (www.comune.arenzano.ge.it), oppure presso il Comune.

L'istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata all'Ufficio ricezione protocollo situato nel Palazzo Comunale - Via Sauli Pallavicino 39 - nei giorni:

- lunedì/martedì/mercoledì dalle 9,30 alle 11,30;
- giovedì dalle 15 alle 17;
- venerdì dalle 8 alle 11.

L'istanza può essere altresì inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC all'indirizzo info@pec.comune.arenzano.ge.it.

NON VERRANNO ACCETTATI ALTRI MEZZI DI RICEZIONE

L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 20 Giugno 2022 a pena di esclusione.

ART. 5 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

- L'importo assegnato per il rimborso del canone di locazione corrisponderà alla spesa complessivamente sostenuta e documentata fino ad un massimo di € **1.000,00**.
- L'importo assegnato per il rimborso delle utenze corrisponderà alla spesa complessivamente sostenuta e documentata fino ad un massimo di € **800,00**.

Si precisa che l'importo non potrà eccedere rispetto alle spese documentate.

ART. 6 - GRADUATORIA

Nel caso in cui le risorse sopra indicate non fossero sufficienti a coprire interamente il fabbisogno sarà creata una graduatoria, sarà data la priorità ai nuclei familiari con ISEE inferiore e, a parità di valore ISEE, avranno precedenza i nuclei familiari che presentino un punteggio maggiore in relazione ai seguenti criteri preferenziali:

CRITERIO	PUNTEGGIO	
Caratteristiche del nucleo familiare	N. componenti nucleo familiare uguale a 1	1
	N. componenti nucleo familiare compreso tra 2 e 4	2
	N. componenti nucleo familiare maggiore di 4	3
Presenza di persone con invalidità superiore al 45% all'interno del nucleo familiare	Presenza nel nucleo familiare di una persona invalida	1
	Presenza nel nucleo familiare di più persone invalide	2

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

ART. 7 - CONTROLLI

L'istanza sarà sottoposta a verifica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali. In caso di dichiarazioni false o mendaci, il richiedente subirà le conseguenze civili e penali previste dalla normativa in materia di autocertificazione, **oltre all'obbligo di restituzione di quanto percepito.**

L'ufficio provvederà a richiedere tramite raccomandata A/R o PEC eventuale documentazione obbligatoria dichiarata ma non allegata (così come specificata all'art. 3), indicando al momento della richiesta il termine perentorio per la consegna della stessa.

Arenzano, 09/05/2022

Il Responsabile Area I
Dott.ssa Cristina Marcenaro